

ORIGINAL

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Nell'interesse del sig. **Pedalino Alfonso**, nato ad Agrigento il 03.06.19995, c.f. PDL LNS 95H03 A089J rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dall'avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: girolamorubino@pec.it fax 0916527233) ed elettivamente domiciliati in Roma, viale M.Ilo Pilsudsky n. 118 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti

Sia in Tenente de
di prima classe dell'Avv.
Gruppo 1891 SOG C.A.
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in ROMA
Viale dello Splendore 118/d
Affidato Pedros
È vero
H. H.

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE (CINECA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra **Spoto Corinne** residente a Campofranco (CL), C.De Erbe
Bianche n. 48 (CAP 93010)

Del sig. **Sanfilippo Alessandro** residente a Palermo in via Marinai
Alliata, 15/B (90146)

Della sig.ra **Giammanco Paola** residente a Palermo in Corso
Finocchiaro Aprile n. 203 (90138);

PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

- Della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 – pubblicata in data 12.05.14 - nella parte in cui l'odierno ricorrente non è stata utilmente collocata ed è stato

attribuito allo stesso un punteggio ed una posizione inferiori a quelli cui avrebbe avuto diritto;

- Per quanto possa occorrere dei provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente;
- Degli atti relativi alla predisposizione dei quesiti somministrati ai concorrenti;
- Degli atti relativi alla predisposizione dei moduli di risposta dei concorrenti;
- Dei provvedimenti relativi alla correzione dei moduli di risposta dei concorrenti;
- dei verbali della Commissione del concorso e delle sottocommissioni d'aula;
- Del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15;
- Dei Bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014-2015 dell'Università di Palermo;
- Dei provvedimenti di determinazione dei posti messi a concorso;
- Per quanto possa occorrere delle Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere ammesso in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2014/15, presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione (Palermo) ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 COMMA 2 C.P.A

delle Amministrazioni intimate all'adozione del provvedimento di ammissione in soprannumero dell'odierno ricorrente al corso di laurea da loro prescelto, per l'anno accademico 2014/15, presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione (Palermo) ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile nonché al risarcimento del danno economico;

E IN SUBORDINE PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE,

Dell'intera prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 (con conseguente ripetizione della prova stessa).

FATTO

Con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 il MIUR ha definito, *“per l'anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/99”*

L'odierno ricorrente ha presentato apposita domanda per partecipare alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15.

L'odierno ricorrente in data 08.04.14 partecipava alla suddetta prova di ammissione presso l'Università degli Studi di Palermo

La prova di partecipazione era unica per entrambi i corsi (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria) ed aveva contenuto identico sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'Allegato n. 1 al citato Decreto, ciascun candidato poteva indicare nella domanda di partecipazione più sedi universitarie specificando l'ordine di preferenza; tuttavia, la sede *“in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione”*.

Successivamente, e segnatamente in data 12.05.14, veniva pubblicata la graduatoria nazionale.

In tale graduatoria, l'odierno ricorrente veniva collocata nella posizione n. 18.707 con un punteggio pari a 28.50.

Orbene, la posizione in graduatoria della ricorrente risulta falsata in quanto numerosi quesiti sono stati formulati in maniera inadeguata; alcuni perché estranei alle materie indicate nel bando, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più risposte possibili.

In particolare, hanno inciso sul punteggio della ricorrente i seguenti quesiti (indicati secondo la numerazione ministeriale): i quesiti nn. 19, 26, 27, 29, 32 36 (privi di risposte esatte o comunque mal formulate).

La ricorrente, invero, come si avrà modo di meglio chiarire appresso, avrebbe avuto diritto a conseguire punti 38,7 (ossia i 28.5 punti attribuiti e gli ulteriori 10,2 punti alla stessa spettanti) collocandosi così in posizione utile ai fini dell'immatricolazione. Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che un punteggio pari a 35,4 è certamente utile ai fini dell'immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; al riguardo si evidenzia, a titolo esemplificativo, che presso la Facoltà di Palermo (una delle sedi scelte dalla ricorrente) risultano immatricolati candidati con un punteggio pari a 33,8.

Occorre, inoltre, rilevare che la summenzionata procedura risulta gravemente viziata giacché la stessa si è svolta in palese violazione della normativa di settore che prescrive la salvaguardia dell'anonimato.

Si rileva, altresì, che l'intera procedura è stata caratterizzata da una serie di gravi irregolarità che ne determinano l'evidente illegittimità.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

I) Sull'illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui all'odierno ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 28,50 e per l'effetto è stato collocato in una posizione (n. 18.707) deteriore rispetto a quella a cui avrebbe avuto diritto.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 E DEL BANDO
ECESSO DI POTERE PER ARBITRIO, ILLOGICITA', DISPARITA'
DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI

Come chiarito in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha partecipato, alla prova di ammissione alla Facoltà di Medicina Chirurgia e Protesi Dentaria.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 *“la prova di selezione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica”*.

Dunque, i quesiti avrebbero dovuto presentare una sola risposta esatta .

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1,5 punto), invero, sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,4, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Orbene, nella specie il test è stato inidoneo a valutare il merito dei candidati in quanto numerosi quesiti sono stati formulati in maniera inadeguata; alcuni perché estranei alla materia indicata, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora perché recanti più risposte possibili.

Tutto ciò ha evidentemente inciso sulla correttezza della procedura.

In tale contesto l'esame della ricorrente appare falsato.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *“nella definizione di un test preselettivo le domande debbono essere redatte in modo tale che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre”* (T.A.R. Sardegna n. 844/11).

Ed ancora *“il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità*

tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale". (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche TAR Milano 2035/11)

Ed inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta*

la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione” (Consiglio di Stato 7984/10).

Ed allora, appare evidente che i quesiti avrebbero dovuto essere formulati con adeguata chiarezza e tra le risposte proposte ai candidati una sola avrebbe dovuto essere corretta giacchè il candidato, tra le risposte proposte, avrebbe dovuto *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Ed, invece, è accaduto, nel caso di specie, così come del resto accade da alcuni anni, che talune domande fossero errate **perché estranee alla materia indicata o perchè privi di risposte corrette fra quelle indicate o ancora perché recanti più di una risposta possibile.**

Si rileva al riguardo che:

La domanda **n. 19** (n. 23 della prova dell'odierno ricorrente) così recita *“individuare il termine la cui etimologia NON segue la stessa “logica” degli altri: A) anacronistico; B) analfabeta; C) apatia; D) apnea; E) acritico”*.

La risposta ritenuta corretta dal ministero è stata *“anacronistico”*.

Tuttavia appare evidente come la formulazione della domanda e le risposte prospettate erano idonee ad ingenerare confusione, presupponendo competenze estranee a quelle previste dal bando e dalla disciplina di settore.

Il termine "anacronistico" (opzione A) si consolida sulla preposizione greca *ἀνὰ* che si può tradurre con: "senza", mentre tutti gli altri termini (opzioni B, C, D ed E) si reggono sull'alfa privativa che, sempre in greco, segnala una mancanza, un'assenza, appunto una privazione.

Pertanto, tutti i termini indicati nelle possibili risposte sono riconducibili alla stessa logica.

Peraltro, l'individuazione della risposta esatta presupponeva non già un ragionamento logico ma la conoscenza del greco che, come è noto, non viene studiato in tutte le scuole superiori ma solo nei Licei Classici.

In particolare, per individuare la risposta giusta era necessario sapere che nelle parole analfabeta, apatia, apnea, acritica è presente la alfa privativa (a/an),

mentre nella parola anacronistico (pur iniziando anch'essa – come analfabeta - per ana) è presente la preposizione greca àvā (ana).

Tuttavia, lo si ribadisce, il greco non era tra le materie oggetto della procedura.

Ed invero, la prova avrebbe dovuto essere predisposta sulla base di programmi che non fanno alcun riferimento alla conoscenza del greco e avrebbe dovuto riguardare i seguenti argomenti chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica (cfr. 4 del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85).

Si evidenzia inoltre che nell'allegato A al citato Decreto Ministeriale n. 85/14, si legge che *"per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica..."*.

Nessun riferimento, anche in questo caso, viene fatto alla conoscenza del greco.

Dunque o si ritiene che tutte le risposte proposte hanno la stessa logica e, dunque, le risposte proposte sono errate - con la conseguenza che il quesito avrebbe dovuto essere annullato - ovvero si ritiene che la soluzione dello stesso presupponeva conoscenze estranee rispetto alle materia oggetto della procedura - ed anche in questa ipotesi il quesito avrebbe dovuto essere annullato.

Il quesito n. 26 (n. 25 della prova dell'odierno ricorrente) recita " La definizione del XX secolo come "secolo breve" è di: A) Eric J. Hobsbawn ; B) Ernesto Galli della Loggia; C) Giovanni Sabbatucci; D) Max Weber; E) Michel Foucault".

La risposta ritenuta corretta dal ministero è stata la A) ossia *Eric J. Hobsbawn*. In realtà, *“la definizione del XX secolo come “secolo breve” è di Eric J. Hobsbawm* (con la M finale) e non *Eric J. Hobsbawn* (con la N finale). Tale errore è certamente idoneo ad indurre in confusione i concorrenti anche in considerazione del fatto che il cognome di tale autore ha una storia particolare. E, infatti, suo padre si chiamava Leopold Obstbaum, ma per errore di trascrizione venne registrato come: Hobsbawm (cfr. la documentazione allegata); tale ulteriore circostanza ha, evidentemente, portato i concorrenti a guardare con sospetto ad una risposta che seppure simile a quella corretta non lo era (per la presenza, lo si ripete, di una “N” finale anziché di una “M”).

Dunque tutte le risposte proposte sono errate e, pertanto, il quesito avrebbe dovuto essere annullato.

Il quesito n. 27 - n. 27 della prova dell'odierno ricorrente – recita: *“Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto? A) Mario Capecchi – chimica; B) Enrico Fermi – fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi – astronomia; D) Rita Levi-Montalcini – neurologia; E) Camillo Golgi – istologia”*

Per il Ministero la risposta corretta sarebbe la A ossia *“Mario Capecchi – chimica”*.

Tuttavia, il premio Nobel Capecchi, come dallo stesso dichiarato con apposita lettera, si è laureato in chimica e fisica e ha conseguito il dottorato di ricerca in biofisica e biologia molecolare e, dunque, si considera un chimico e un biologo molecolare (cfr. allegato). L'abbinamento *“Mario Capecchi – chimica”* è, quindi, certamente corretto così come tutti gli altri abbinamenti proposti.

Dunque tutte le risposte proposte sono errate e, pertanto, il quesito avrebbe dovuto essere annullato.

Il quesito n. 29 - n. 33 della prova dell'odierno ricorrente - recita:

In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna ?

Midollo allungato	Ipofisi	Cervello	Cervelletto
Controllo ritmo cardiaco e Respirazione	Produce l'ormone FSH Respirazione	Coordina equilibrio	Controlla emozioni Respirazione
Coordina equilibrio	Controlla le emozioni	Controlla ritmo cardiaco	Produce l'ormone ADH Respirazione
Controlla ritmo cardiaco e Respirazione	Produce l'ormone ADH Respirazione	Controlla le emozioni	Coordina l'equilibrio
Controlla emozioni	Coordina equilibrio	Produce l'ormone ADH	Controlla ritmo cardiaco e Respirazione
Coordina equilibrio	Controlla ritmo cardiaco e Respirazione	Controlla le emozioni Respirazione e	Produce l'ormone FSH

A) Riga 3; B) Riga 1; C) Riga 2; D) Riga 4; E) Riga 5".

Il Ministero ha ritenuto corretta l'opzione A secondo la quale la riga che riporta correttamente le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata sarebbe la riga 3.

In tale riga è affermato che *"il midollo allungato controlla ritmo cardiaco e respirazione"*; *"l'ipofisi produce l'ormone ADH"*; *"il cervello controlla le emozioni"*; *"il cervelletto coordina l'equilibrio"*;

Ebbene, l'ADH è prodotto nei nuclei ipotalamici (che fanno parte del cervello) e non dall'ipofisi (cfr. documentazione allegata). Quindi anche l'opzione A (ritenuta esatta dal Ministero) non riporta correttamente le funzioni relative alle strutture anatomiche indicate (così come tutte le altre opzioni proposte).

Dunque, anche in questo caso, nessuna risposta è corretta, pertanto, il quesito avrebbe dovuto essere annullato.

Il quesito n. 32- n. 32 della prova dell'odierno ricorrente - recita: *"Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?"*

1. NADH 2. FADH₂ 3. NADP⁺:

A) Tutte; B) Solo 1 e 2; C) Solo 2 e 3; D) Solo 3 e 1; E) Nessuna

Il Ministero ha ritenuto corretta l'opzione A (tutte).

In realtà, come chiarito nella documentazione che si allega nella fase oscura della fotosintesi (*"in assenza di luce"*) viene prodotta solo la molecola NADP⁺; dunque, la risposta corretta sarebbe *"solo (la molecola) 3"*. Ma tale opzione non rientra tra quelle proposte ai candidati.

Dunque, anche in questo caso, tutte le risposte proposte sono errate e, pertanto, il quesito avrebbe dovuto essere annullato.

Il quesito n. 36 - n. 40 della prova dell'odierno ricorrente - *"In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?"*

1. Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo: A) Solo 1 e 2; B) Solo 1 e 3; C) Solo 2 e 3 ; D) Tutti; E) Nessuno";

Il Ministero ha ritenuto corretta l'opzione A (*"Solo 1 e 2"* ossia *"Cloroplasto"* e *"Mitocondrio"*).

In realtà, come si evince dalla documentazione che si allega, *"la sintesi Proteica e' svolta dai ribisomi... Tale sintesi, pertanto, puo' avvenire solo dove sono presenti Ribosomi e quindi, nel citoplasma, nel mitocondrio e nel cloroplasto"*.

Tuttavia, l'avverbio *"solitamente"*, contenuto nella domanda, è idoneo ad indurre i candidati in errore giacchè la sintesi proteica avviene *"di solito"* nel citoplasma, mentre *"la percentuale di proteine sintetizzate a livello del mitocondrio e del cloroplasto e' molto bassa e riguarda esclusivamente alcune proteine dei suddetti organuli"*.

Orbene, una volta individuate le domande contestate, bisogna evidenziare come le stesse abbiano inciso sulla posizione dell'odierno ricorrente.

Le domande n. 19, 26, 27, 29, 32 e 36 non recando alcuna risposta corretta ovvero essendo mal formulate o relative a materie non costituenti oggetto della procedura, avrebbero dovuto essere annullate.

Ed invero, la P.A. non può certo valutare come corretta la risposta che fra le opzioni proposte risulta la *"meno sbagliata"*.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, in merito alla medesima tipologia di procedura selettiva, ha chiarito che ove tutte le opzioni proposte ai candidati siano erronee *“non appare meritevole di accoglimento la pretesa volta a vedersi attribuito il punteggio per avere dato la risposta più vicina alla soluzione corretta...”* (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna ordinanza n. 709/07).

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che vanno annullati i quesiti che *“lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Consiglio di Stato n. 5485/12, cfr. anche Consiglio di Stato n. 881/13).

Ed ancora, in fattispecie analoga, con una recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non *“discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell'annullamento del quesito (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 973/14, con tale pronuncia il Giudice adito ha ammesso con riserva al Corso di Laurea in medicina un candidato giacchè *“laddove l'amministrazione avesse correttamente proceduto ad annullare un quesito, l'appellante avrebbe con ogni probabilità conseguito il titolo all'iscrizione”*).

Ed infine, si rileva che anche Codesto Ecc.mo T.A.R., con una recentissima pronuncia, ha ritenuto che dovesse essere annullato un quesito caratterizzato da un *“oggettivo carattere di complessità tecnico-scientifica e da un'affermazione (non vera, ma) apparentemente verosimile che finiva per gravare i candidati, ai quali non poteva essere comunque richiesto un livello di preparazione di tipo universitario”* (TAR Lazio Roma n. 5884/14 del 3 giugno 2014).

Fatte le superiori considerazioni occorre evidenziare che dall'annullamento dei suindicati quesiti non può conseguire semplicemente l'ininfluenza degli stessi ai fini della determinazione del punteggio della ricorrente.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che *“se si omettesse tout court di considerare a tutti gli effetti (positivi e negativi) il quesito erroneo, si darebbe luogo ad una evidente violazione del principio di parità di condizioni tra i concorrenti, dal momento che la ricorrente si troverebbe a “gareggiare” per l'accesso al corso di laurea con una prova d'esame in parte diversa (id est, inferiore per numero di quesiti) rispetto a quella sostenuta dai suoi colleghi. Il principio di par condicio fra i partecipanti alla selezione ne uscirebbe certamente compromesso”* (T.A.R. Sicilia Catania n. 40/09).

Ed allora, appare evidente che l'annullamento di tali quesiti non può che essere volto a sterilizzare gli effetti pregiudizievoli che gli stessi hanno determinato in capo all'odierno ricorrente e cioè la decurtazione del punteggio inflitta per aver dato una risposta erroneamente considerata sbagliata (0,4 punti per domanda) e l'attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio (1,5 per domanda) per aver fornito una risposta erroneamente considerata corretta.

Orbene, mentre appare semplice sterilizzare la prima conseguenza negativa attribuendo alla ricorrente il punteggio (0,4) illegittimamente decurtato per aver dato una risposta erroneamente considerata sbagliata (0,4), più complesso è il discorso per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio agli altri candidati.

Al fine di sterilizzare tale ulteriore pregiudizio esistono due possibilità alternative:

- 1) procedere alla decurtazione di punti 1,5 a tutti i candidati che ai succitati quesiti hanno dato la risposta erroneamente ritenuta corretta dal Ministero;
- 2) integrare il punteggio dell'odierno ricorrente con punti 1,5 in tal modo sterilizzando il pregiudizio che la stessa ha subito per effetto dell'attribuzione di tale punteggio agli altri candidati.

Tale seconda opzione ridimensiona il peso e l'incidenza che tali quesiti hanno avuto sull'assetto e sull'economia generale della impugnata graduatoria.

Tale seconda opzione ha, inoltre, l'indubbio vantaggio di evitare uno sconvolgimento dell'intera graduatoria (che si avrebbe attuando la prima opzione). Ed invero, è evidente che la decurtazione di punti 1,5 a tutti i candidati che hanno fornito alle citate domande le risposte ritenute corrette dal MIUR determinerebbe con buona probabilità l'attribuzione ai concorrenti di una diversa posizione in graduatoria (come conseguenza del diverso punteggio) e conseguentemente, l'individuazione di vincitori diversi e una diversa assegnazione nella varie sedi.

Né potrebbe sostenersi che la seconda soluzione - integrazione del punteggio dell'odierno ricorrente - sarebbe impraticabile in quanto idonea a determinare una disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri candidati (nella stessa situazione della ricorrente) che non hanno presentato ricorso.

Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che l'annullamento di domande erronee *“comporta indubbiamente la rivisitazione della graduatoria impugnata, ma soltanto nei confronti della ricorrente”* senza che sia *“necessario procedere ad un riesame di tutti gli atti del concorso per addivenire ad una nuova graduatoria che si traduca in un vantaggio anche per coloro che non hanno inteso contestarla...E' pacifico, infatti, in giurisprudenza che nell'ipotesi di giudicato favorevole al ricorrente non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di estenderne gli effetti agli estranei al giudizio che si trovino in posizione analoga (cfr. ex pluribus, Cons. di Stato, VI, n. 2265 del 2009) (Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 756/12)*

Ed invero, la mancata estensione degli effetti dell'annullamento di un quesito anche agli altri concorrenti risulta certamente legittima e logica e *“deve ricondursi alla mancata reazione e al mancato esercizio da parte dei predetti candidati del potere di tutela delle proprie ragioni”* (T.A.R. Campania Napoli n. 9738/2010).

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori 5,3 punti e segnatamente:

A) punti **1,5** con riferimento al quesito n. **19** (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);

- B) punti 1,5 con riferimento al quesito n. 26 (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- C) punti 1,5 con riferimento al quesito n. 27 (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- D) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 29 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- E) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 32 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- F) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 36 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);

In conclusione, all'odierno ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a **38,7 (ossia i 28,5 punti attribuiti e gli ulteriori 10,2 punti allo stesso spettanti)**, punteggio certamente utile ai fini dell'immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; al riguardo si evidenzia a titolo esemplificativo che presso la Facoltà di Palermo (una delle sedi scelte dalla ricorrente) risultano immatricolati candidati con un punteggio pari a 33,8.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto l'odierno ricorrente ha comunque interesse a contestare, oltre alla determinazione del proprio punteggio e del punteggio degli altri concorrenti, anche l'intero svolgimento della procedura che, come si avrà modo di meglio chiarire appresso, è caratterizzato da una serie di gravi irregolarità.

B) Sull'illegittimità dell'intera procedura concorsuale

I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La prova di ammissione per cui è controversia è disciplinata dai bandi e dal D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante le *“modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/99”*.

Il citato D.M. prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la correttezza della prova e la par condicio tra i concorrenti.

Ed infatti, il predetto D.M. prevede: a) lo svolgimento contestuale delle prove sull'intero territorio nazionale; b) l'identità del questionario per tutte le sedi; c) il divieto di apporre sul modulo delle risposte segni di riconoscimento; d) la correzione automatizzata di tutti i questionari da parte del C.I.N.E.C.A.

L'Allegato n. 1 al citato Decreto ha, altresì, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga: *“a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*.

Anche i bandi delle varie Università, aventi tutti il medesimo contenuto, contengono una serie di norme tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di *par condicio* in sede di correzione.

In particolare, nei predetti bandi, è stato previsto che, al momento della consegna, i candidati inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una *“busta vuota provvista di finestra trasparente”*.

E' stato, inoltre, previsto che la *“prova è soggetta ad annullamento qualora: A) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA; B) la busta contenente il modulo di risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della commissione”*.

In tal modo, si è voluto garantire che l'associazione *“candidato - modulo di risposta”* avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

Le summenzionate norme, d'altra parte, ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego e volte a garantire l'anonimato delle prove.

A tal fine, già l'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686, recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che *“... al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato....”*

Tale disposizione è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dalle

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994.

Dalle summenzionate disposizioni, dunque, si evince in modo evidente come nel nostro ordinamento venga riconosciuta una grandissima importanza all'esigenza di assicurare, nelle prove selettive, la segretezza, la trasparenza e l'anonimato di tutti i candidati.

Orbene, nella fattispecie oggetto della presente controversia, la procedura selettiva si è svolta secondo modalità **assolutamente inidonee a garantire l'anonimato dei concorrenti.**

Ed invero, come già chiarito in punto di fatto, i “*moduli di risposta*” consegnati ai candidati (e poi trasmessi al CINECA per la correzione) e le schede anagrafiche recavano, in aggiunta al codice a barre che poteva essere decifrato solo attraverso l'ausilio di penne ottiche, ognuno un diverso codice alfanumerico identificativo (c.d. USERNAME); e ciò nonostante sia il citato D.M. che i bandi prevedessero che i moduli di risposte recassero “*lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica*” e non anche l'indicazione dell'USERNAME.

Invero, tale codice rappresenta una vera e propria firma apposta sul modulo predisposto per l'attribuzione del punteggio conseguito e rende tale modulo certamente riconoscibile.

Pertanto, tale codice identificativo (c.d. USERNAME) è stato comunicato a ciascun candidato al fine di verificare successivamente l'esito della loro prova attraverso il sito internet del Ministero.

Ed infatti, come espressamente previsto dai bandi e dal D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, a ciascun candidato veniva consegnato “*...un foglio sul quale risultano prestampati: 1) il codice identificativo della prova, 2) l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3) le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito*”.

I candidati, quindi, avrebbero potuto segnalare il loro codice a chiunque, al fine di consentirgli l'agevole e, peraltro, sicura identificazione dei moduli dagli stessi consegnati alla fine della prova.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della prova per cui oggi è controversia. Al riguardo, la giurisprudenza sul punto, ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda *ex se* illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

E proprio, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Codesto Ecc.mo T.A.R., con una recentissima pronuncia, ha ritenuto che la circostanza che *"a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi"* viola *"il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi. Essa, infatti, consentiva - anche in astratto - che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire*

al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre. Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponavano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso" (T.A.R. Lazio Roma n. 06681/2014 del 24.6.14, cfr. anche ordinanze del T.A.R. Lazio Roma nn. 3054 e 3062 del 04.7.14).

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, chiarito, sempre con riferimento a fattispecie analoga, che *"ove ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova, ... si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario"* (parere 4233/13 del 14.10.13 sull'affare 7690/12).

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga, ha chiarito che *"la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore", onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza"*. (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una decisione del novembre 2013, ha chiarito, con riferimento alla prove di accesso al corso di laurea in medicina, che *“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”*(CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 20 novembre 2013, n.26).

Orbene, ferma restando la gravità della succitata illegittimità, occorre altresì rilevare che la presenza dell'USERNAME prestampato sia nella scheda anagrafica, nel modulo di risposte e nel questionario personalizzato delle

domande non è stata l'unica violazione idonea ad incidere sull'anonimato delle prove e sulla *par condicio* tra i concorrenti.

Ed invero: A) i concorrenti sono stati fatti sistemare all'interno della aule senza il rigoroso rispetto del criterio anagrafico; 2) la scheda anagrafica è stata inserita nel plico e non sigillata separatamente in apposita busta; C) la presenza nella busta di una finestrella consentiva di leggere l'username identificativo di ciascun candidato.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della procedura concorsuale *de qua*, espletata, come rilevato, secondo modalità inidonee a garantire l'anonimato.

E, in ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme in materia di anonimato va riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente all'ammissione ed all'iscrizione in soprannumero al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi ai corsi di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione ai suddetti Corsi di Laurea"*.

Al riguardo, con una recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato ha autorevolmente chiarito che, ove la procedura sia illegittima per violazione del principio dell'anonimato, l'amministrazione è tenuta *"al risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione... ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 2935 del 9 giugno

2014 cfr. anche ordinanze del T.A.R. Lazio Roma nn. 3054 e 3062 del 04.7.14).

Ed ancora, il T.A.R. Campania Napoli ha chiarito che *“la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale ...implicherebbe potenzialmente l’annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell’amministrazione”*; tuttavia, al fine di tutelare tutti gli interessi in gioco, il Collegio ha ritenuto *“di dover concludere per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel senso dell’ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea in ipotesi di vizi idonei a falsare l’andamento delle prove si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa”* (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105/2011; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008).

Infine, pare opportuno segnalare che il TAR Palermo ha affermato che *“l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interesse, deve consistere nell’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di Laurea prescelto, per l’a.a. 2013 – 2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)”* (T.A.R. Palermo sentenza n. 121/2014,).

Nel senso sopra specificato si è pronunciato anche il CGA, con sentenza n. 457 del 10 maggio 2012, confermando altro precedente in termini reso dal TAR Palermo.

Anche il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l’ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, ha ritenuto che dall’illegittimità della procedura selettiva per violazione della regola dell’anonimato discendesse non già l’annullamento dell’intera procedura (con la sua conseguente ripetizione) ma esclusivamente l’ammissione dei ricorrenti

alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONOCORRENTI

VIOLAZIONE DELLE REGOLE BASILARI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI DELLA P.A.

Come si evince dal comunicato del MIUR datato 11 aprile 2014 (e prodotto in atti) presso l'ateneo di Bari sono state riscontrate gravi irregolarità

In particolare, emerge *“che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli.*

Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto”.

Nonostante tale grave irregolarità il MIUR ha ritenuto “*di non dover annullare la prova*”.

Orbene, appare evidente l’illegittimità della decisione della P.A. di non annullare la prova nonostante le gravi irregolarità riscontrate presso la facoltà di Bari.

La mancanza della segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento ha determinato, infatti, il venire meno della legittimità e trasparenza dell’intero procedimento concorsuale.

Ed invero, atteso che, come sopra evidenziato, una copia del modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti, è stata dolosamente sottratta prima dell’inizio della prova concorsuale, certamente al fine di consentire a taluni concorrenti (di cui allo stato non si conosce nell’identità nè la sede Universitaria in cui hanno svolto la prova) di conoscere prima il contenuto delle domande, non v’è dubbio che sia venuta meno ogni garanzia di segretezza, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

Non vi è dubbio che, a fronte della sottrazione di taluni plichi, avvenuta prima dell’inizio della prova, vi è stata la generale e diffusa possibilità di tutti i concorrenti alla prova (indipendentemente della sede di svolgimento della stessa) di conoscere il contenuto dei quesiti (uguali per tutte le sedi) tenuto conto: a) dei mezzi tecnici oggi a disposizione certamente idonei a consentire, in tempo reale, la diffusione dei predetti quesiti da Bari in tutto il territorio italiano; b) la sottrazione del plico è avvenuta prima dell’inizio della prova e dunque, il contenuto dei quesiti avrebbe potuto essere comunicato ai concorrenti, i quali fino al momento di inizio della prova hanno avuto a disposizione ogni strumento di comunicazione ed hanno quindi potuto comunicare con l’esterno.

Sul punto, d’altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai fini dell’illegittimità della procedura, “*non occorre che in concreto vi sia stato l’effettivo contatto con l’esterno, essendo sufficiente la semplice possibilità per*

i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare con l'esterno; elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale" (T.A.R. Campania Napoli n. 1975/04).

Si rileva, inoltre, che Codesto Ecc.mo T.A.R. ha ritenuto illegittime le prove tenutesi presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari per l'A.A. 2014/2015 (cfr. ordinanza del T.A.R. Lazio ordinanza n. 3054/14 del 04/07/14).

Peraltro, occorre rilevare che il D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova concorsuale, prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la serietà e credibilità del sistema degli studi universitari garantendo una selezione del corpo accademico che risponda ai valori costituzionalmente tutelati e ne assicuri l'eccellenza.

Ed infatti il predetto D.M. prevede: a) lo svolgimento contestuale delle prove sull'intero territorio nazionale; b) l'identità del questionario per tutte le sedi; c) il divieto di apporre sul modulo delle risposte segni di riconoscimento; d) la correzione automatizzata di tutti i questionari da parte del C.I.N.E.C.A.

Tuttavia tutte le predette misure, volta a garantire la segretezza e la trasparenza delle prove e la *par condicio* tra i candidati sono state palesemente vanificate dalla avvenuta sottrazione di taluni plichi, sottrazione, che, lo si ripete, ha determinato possibilità di conoscere, prima dell'inizio della prova, il contenuto dei quesiti (uguali per tutte le sedi).

Ebbene, le esposte violazioni, già accertate e conclamate, non solo hanno fatto venir meno la *par condicio* tra i candidati di tutti gli atenei ma, addirittura, hanno letteralmente travolto i principi di trasparenza e segretezza che devono essere posti alla base di ogni procedura concorsuale per un corretto e regolare svolgimento delle selezioni.

Occorre, peraltro, evidenziare, che in fattispecie analoga, furono annullate le prove per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008 svoltesi presso l'Università degli Studi di Catanzaro.

In quel caso, l'annullamento riguardò i soli quiz svoltisi presso l'Università degli Studi di Catanzaro giacchè nell'a.a. 2007/2008, a differenza di quanto avvenuto quest'anno, la graduatoria non era su base nazionale ma su base locale. Ma a fronte di una graduatoria nazionale, appare evidente che il vizio verificatosi presso una delle sedi non può che incidere sull'intera procedura.

Per completezza giova rilevare come in quel caso, con Decreto n.639/07 (prodotto in atti), il Rettore dell'Università degli Studi di Catanzaro *"considerato che, per quanto emerge dal verbale della Commissione medesima, del 4/9/07, sono state accertate irregolarità relative allo svolgimento della procedura concorsuale, consistenti nella non corrispondenza del numero dei plichi inviati, indicati dal Cineca in n.di 150 con quelli effettivamente presenti (n.148) nella scatola contenente i plichi medesimi"* ha disposto l'annullamento in via di autotutela amministrativa della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008 svoltosi presso l'Università degli Studi di Catanzaro.

E, nella sopra citata ipotesi, con parere 11 settembre 2007, prot. n. 96075P, l'Avvocatura generale dello Stato, preso atto della situazione descritta, riteneva che *"tali fatti inducono a suggerire di procedere in via di autotutela all'annullamento della graduatoria stilata a livello locale ed alla ripetizione delle prove di esame in questione non essendo risultata assicurata la segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento"*.

Il Ministero, pertanto, invitava l'Università degli Studi di Catanzaro a procedere, a tutela dell'interesse pubblico alla regolarità del procedimento (e quindi alla genuinità delle prove e alla par condicio dei concorrenti), all'annullamento in via di autotutela degli atti amministrativi inerenti allo svolgimento delle prove.

Conseguentemente, come già chiarito, l'Università degli Studi di Catanzaro disponeva l'annullamento in via di autotutela amministrativa della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008.

Occorre, peraltro, evidenziare, che la legittimità dell'annullamento di quelle prove in considerazione della sottrazione di taluni plichi contenenti il modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti è stata confermata anche in sede giurisdizionale.

In particolare, il T.A.R. Catanzaro, ha ritenuto corretto l'annullamento della suddetta procedura in quanto *“la prova concorsuale in questione non appare essere stata espletata in maniera tale da garantire il potenziale rispetto della parità di condizione tra i candidati”* (T.A.R. Catanzaro ordinanza n. 862/07).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“la procedura di annullamento posta in essere dal rettore dell'Università in seguito alla irregolarità riscontrate (sparizione di taluni plichi), è legittima e ragionevole. Proprio per il fatto che le predette irregolarità avevano fatto venire meno la garanzia di segretezza, il rettore ha dovuto annullarle, per poi disporre la ripetizione”* (Consiglio di Stato Sezione II parere n. 282/2011 del 20.12.11 reso sull'affare 1448/09)

Dai succitati precedenti giurisprudenziali, dunque, emerge chiaramente come, ove nell'ambito di una procedura vengano sottratti, prima della svolgimento della prova, dei plichi contenenti le domande da somministrare ai candidati, la prova stessa va annullata essendo venuta meno *“la garanzia di segretezza”*.

Donde, l'evidente illegittimità dell'intera procedura selettiva *de qua*.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Come sopra chiarito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 *“la prova di selezione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce*

parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica”.

Dunque, i quesiti avrebbero dovuto presentare una sola risposta esatta .

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1,5 punto), invero, sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,4, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Orbene, nella specie non solo il test è stato inidoneo a valutare il merito dei candidati (per non essere stato testato e pensato sulla base di criteri scientificamente rigorosi di scienza della valutazione) ma è accaduto che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni perché estranei alla materia indicata, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

Pertanto, nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo T.A.R. dovesse ritenere che l'erronea formulazione delle domande non sia idonea a determinare l'attribuzione di un maggior punteggio alla ricorrente (ovvero una decurtazione del punteggio assegnato agli altri candidati) con conseguente utile inserimento della stessa in graduatoria (così come chiesto con il primo motivo di ricorso), vorrà il Giudicante ritenere che la formulazione di tali domande abbia falsato integralmente la procedura.

Con riferimento alla fattispecie de qua, tra le domande ritenute fuorvianti o poste in maniera errata si possono citare a titolo esemplificativo: la domanda n. 19, 26, 27, 29, 32 e 36 (cfr. documentazione in atti).

Già questi pochi esempi si configurano significativi e dimostrano la difficoltà e la confusione che questi quesiti hanno ingenerato in capo ai candidati.

Ed invero, non può non essersi prodotta, in capo ai candidati, una reazione di ansia anticipatoria, che ha determinato un atteggiamento di preoccupazione, di

paura e di allarme nei confronti della situazione di esame che, indubbiamente, non poteva non produrre una prestazione realmente alterata.

Si tratta di un circolo vizioso conosciuto molto bene dagli specialisti di settore, laddove si crea, in questi casi, una circolarità tra imbarazzo iniziale, ansia anticipatoria e qualità della prestazione, che rende impossibile la fluida prosecuzione della prova e che, nel caso di specie, ha determinato l'esito negativo delle prestazioni.

Ad alterare ulteriormente la fluida esecuzione del test di ingresso dei concorrenti ha contribuito anche la subentrante deflessione dell'autostima, prodottasi al cospetto di quesiti che hanno depistato la loro attenzione e l'hanno incanalata sul binario morto di risposte multiple possibili e di domande senza risposta.

Pertanto, il poco tempo a disposizione, associato alla comprensibile tensione emotiva per l'importanza che costituiva per la stessa la selezione cui era sottoposta, ha avuto su quesiti un impatto tale da distorcere e depauperare l'attenzione.

In conclusione, a parere di questa difesa, nella fattispecie de qua, la prova si configura irrimediabilmente contaminata da evidenti distorsioni dello strumento selettivo impiegato, così come in precedenza dettagliate e che, pertanto, sono tali da condurre ad una valutazione di non attendibilità del giudizio finale emesso.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come l'erronea formulazione di taluni quesiti abbia inciso in maniera palese e diretta sull'esito della prova.

La ricorrente, infatti, ha senza dubbio, subito un oggettivo pregiudizio proprio per la presenza di test componenti la prova d'esami errate e/o privi di soluzione.

Va ritenuto quindi che le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non fossero idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezione dei più meritevoli e più idonei allo studio delle discipline mediche e scientifiche.

Ed allora, appare evidente, come l'esame dell'odierno ricorrente risulti falsato, quantomeno per non aver avuto la stessa la possibilità di confrontarsi correttamente su una serie di quesiti.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"nella definizione di un test preselettivo le domande debbono essere redatte in modo tale che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre"* (T.A.R. Sardegna n. 844/11).

Ed ancora *"il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e

perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale". (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche TAR Milano 2035/11)

Ed inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che "nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione" (Consiglio di Stato 7984/10)

Ed infine, Codesto Ecc.mo Tribunale, proprio con riferimento al "sistema selettivo in uso in Italia per l'accesso programmato alla facoltà di medicina" ha chiarito che, tale sistema può ritenersi legittimo solo se "sia predisposto con cura, precisione e adeguatezza"; pertanto la procedura di accesso alle facoltà a numero chiuso deve ritenersi illegittima ove "le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non siano idonee ad assicurare l'obiettivo perseguito dalla legge che ha introdotto il numero chiuso, individuabile nella scelta dei diplomati più versati nello studio della medicina". In particolare è stato chiarito che "un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande formulate non correttamente" non può "ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati". (T.A.R. Lazio Roma 5986/08).

Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale appare evidente che la procedura selettiva per cui è controversia sia illegittima giacchè il suo esito è stato falsato per effetto della presenza di domande erroneamente formulate.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 4, 10 C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

A norma dell'art. 4, 10 c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università *"previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi"*.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che *"il contenuto delle prove preselettive deve essere parametrato sul contenuto dei programmi della scuola media superiore e non possono presentare un livello di complessità o di difficoltà eccedentario rispetto al livello di preparazione conseguibile all'esito della positiva frequenza all'ordinario corso di studi"* (Consiglio di Stato decisione n. 881/13)

Il M.I.U.R., tuttavia, ha previsto lo svolgimento dei quiz (ad aprile) quando non si era ancora concluso l'anno scolastico con la conseguenza che l'odierno ricorrente ed in genere i soggetti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria sono stati evidentemente penalizzati.

Orbene, appare evidente che la norma di legge ai sensi della quale le prove per l'accesso a medicina dovrà tenersi *"sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore"* impone evidentemente che gli stessi si svolgano quando i partecipanti hanno avuto modo di completare tali programmi e, dunque, dopo la conclusione dell'anno scolastico.

Ed invece, nel caso di specie il MIUR ha previsto che la procedura si svolgesse quando la ricorrente ed altri candidati non avevano ancora completato i programmi della scuola secondaria superiore ossia i programmi sulla base dei quali le prove erano articolate.

Questo ha evidentemente falsato l'intera prova che si palesa, pertanto, illegittima e va annullata.

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE

**DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI
IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'
ART. 10 DELL' ALLEGATO A DEL D.M. 28 GIUGNO 2012.**

Nonostante il ricorrente abbia richiesto al CINECA - che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia - tutti i verbali relativi alla correzione dei compiti e alla conservazione dei plichi, nulla è dato sapere in ordine a tali attività.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, tanto la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante ad hoc. Si legge nell'allegato 1 (artt. 2 e 13) al D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 che *"è affidato al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione"* e che *"la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza"*

E, com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Tutto ciò è mancata nella fattispecie per cui è controversia..

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7
AGOSTO 1990 N. 241, DELL' ART. 3,2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N.**

**487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELL'ART. 2
DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E
LIBERO MERCATO.**

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA
ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER
ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *"sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"* (art. 3, 10 c., letto a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *"tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio"* (art. 3, 1° c., letto b).

La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base *"a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza"* (art. 3, 2° c.).

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione *"dell'offerta potenziale del sistema universitario"*, è caratterizzato da un

ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università, onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un' adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Orbene, nel caso di specie, tale determinazione è avvenuta senza il pieno rispetto di tali criteri; conseguentemente il numero dei posti messi a concorso è stato erroneamente determinato.

Si rileva, inoltre, come quest'anno, il M.I.U.R. abbia imposto agli Atenei di non procedere ad alcun ampliamento delle proprie strutture e dotazioni per offrire più posti per gli studenti.

Tale scelta è ancor più grave se si pensa che il M.I.U.R., a fronte dell'insufficienza dell'offerta del sistema universitario oramai cronica, essendo tale da ormai un quinquennio (cfr. D.M. 2 settembre 2007), e del costante aumento del fabbisogno del sistema, avrebbe dovuto aumentare il contingente.

Per supportare tale considerazione, l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha preso in considerazione i dati di cui all'anno accademico 2007/2008 e le immotivate e/o irrazionali scelte relative ai posti disponibili per ciascun ateneo. Sebbene la segnalazione si riferisca al numero chiuso per Odontoiatria, le considerazioni dell' Autorità sono estendibili anche alle altre facoltà sanitarie, fra cui in primo luogo quella di Medicina e Chirurgia.

L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale (n. 383/98), ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

In relazione alla determinazione dell'offerta potenziale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. n. 264/99, inoltre, è stato chiarito dall' AGCM *"in sede di definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un 'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche [e ogni altra struttura specifica di*

studio], permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (Prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento".

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99 effettivamente pone al centro della programmazione nazionale del contingente numerico il potenziale formativo offerto dal sistema universitario e pone anche come elemento valutativo il criterio del fabbisogno di professionalità; difatti la norma citata stabilisce che il contingente nazionale è determinato *"tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"*. Il *"fabbisogno di professionalità"* deve essere inteso non solo con riferimento al sistema nazionale, bensì (*"almeno"*) a quello comunitario.

Difatti, se è vero che il rispetto degli standards di formazione minimi richiesti dalle direttive comunitarie ha legittimato (nel noto intervento della Corte Costituzionale del 1998) la limitazione del numero di posti in relazione alle strutture universitarie e se è vero che la determinazione del contingente (ex art. 3 lett. a) L. 264/99) deve tenere conto *"anche"* del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, allora è evidente che il M.I.U.R. avrebbe dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale, bensì di quello comunitario.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la P.A. avrebbe dovuto mettere a concorso un maggior numero di posti; e ciò avrebbe evidentemente aumentato le possibilità per l'odierno ricorrente di conseguire l'immatricolazione.

SUL DANNO

E' evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* è in *re ipsa*.

Ed invero, la mancata immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la conseguente impossibilità di frequentare le lezioni – che inizieranno già nel mese di

settembre o al più nel mese di ottobre- e di sostenere esami produrrebbe un innegabile danno all'odierno ricorrente, incidendo pesantemente ed irreparabilmente sul loro percorso formativo.

Ed infatti, se l'odierno ricorrente dovesse attendere i tempi di una pronuncia di merito sul ricorso è evidente che non potrebbe, nel frattempo, frequentare i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Pertanto, considerato che all'odierno ricorrente è, di fatto, preclusa la partecipazione "utile" (ai fini della frequenza) all'attività didattica, la sentenza di merito sarebbe *inutiliter data*, atteso che l'odierno ricorrente, comunque, avrebbero perso, nelle more, la possibilità di frequentare le lezioni e sostenere gli esami con gravissimo e irreparabile pregiudizio per la propria formazione (cfr. ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio Roma nn. 3054 e 3062 del 04.7.14, del TAR Veneto, sez. I, n.744/07; TAR Piemonte, sez.I, n.481/07; TAR Calabria, Reggio Calabria, nn.479/07 e 480/07).

Si ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di opportune misure cautelari volte a permettere all'odierno ricorrente di partecipare all'attività didattica così da conseguire il requisito della frequenza indispensabile per poter sostenere gli esami.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.AR.

Preliminarmente accogliere l'istanza cautelare proposta, disponendo l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, presso l'Università degli Studi di Palermo (nella quale ha sostenuto la prova di ammissione) o adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: A) annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe; B) accertare il diritto dell'odierno ricorrente all'iscrizione definitiva, anche in soprannumero, per

l'anno accademico 2014/15, al corso di laurea da loro prescelto (in sede di presentazione della domanda di partecipazione) presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile; C) Condannare le Amministrazioni resistenti a procedere all'iscrizione definitiva in soprannumero ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, dell'odierno ricorrente presso l'Università nella quale ha sostenuto la prova di ammissione (Università di Palermo) ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile ed al risarcimento del danno patrimoniale; D) in subordine, disponendo la ripetizione della prova per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura ordinaria


Con vittoria di spese.


Avv. *Girolamo Rubino*


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. **Pedalino Alfonso** (PDL LNS 95H03 A089J) nel procedimento contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo e il Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), e nei confronti dei sig.ri Spoto Corinne, Sanfilippo Alessandro, Giammanco Paola giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine del _____, ai sensi dell'art.7 della L. n.53/94, ho notificato a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R in data _____ dall'Ufficio Postale di Palermo n._____, il su esteso atto, previa iscrizione al n. 353/14 del registro cronologico vidimato il 7/10/13

al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 mediante A676633709182-2




All' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del legale legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo A676633709181-1



N. Raccomandata

76633704182-2

**RELATA DI NOT**

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nell
difensore del sig. **Pedalino Alfonso** (PI
procedimento contro il Ministero dell'Ist
Ricerca, l'Universita' degli Studi di Palermo
per la Gestione del Centro Elettronico dell
nei confronti dei sig.ri Spoto Corinne, S
Paola giusta autorizzazione del Consiglio d
dell'art.7 della L. n.53/94, ho notifica
raccomandato A/R in data dall'Uffici
esteso atto, previa iscrizione al n.1353/14
il 7/10/13

al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ~~accettazione~~
legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12 mediante **A67663**

N. Raccomandata

76633704181-1

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w81515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MUR do Swor. le Stato Roma		
	VIA DE PORTOGHESI 12		
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	N° CIV.
MITTENTE	Avv. Girolamo Rubino		
	VIA OBERDAN S		
	C.A.P. 90138	COMUNE Palermo	N° CIV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43066

Sez. 9

Operaz. 0298

Causale: AG

10/07/2014 14:40

Peso gr.: 113

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766073791534

(accettazione manuale)

TASSE

All' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI I**
legale rappresentante *pro tempore*, domicilia
61, 90133 Palermo **A67663340**

All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI P
rappresentante pro tempore, domiciliato
dell'Avvocatura Generale dello Stato in P
mediante A676633704180 -

h

Alla sig.ra Spoto Corinne residente a Cam
Bianche n. 48 (CAP 93010) A6766

h

Al sig. Sanfilippo Alessandro residente
Alliata, 15/B (90146) A6766335

h

N. raccomandata

76633704180-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITA' STUDI DI Palermo	N° CIV.	
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		COMUNE

N. Raccomandata

76633704179-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SPOTO CORINNE	N° CIV.	
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		COMUNE

MITTENTE	AVV. G. COLOMBO	N° CIV.
	MITTENTE	
VIA / PIAZZA		PROV.
C.A.P.	COMUNE	

N. Raccomandata

76633704178-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SANFILIPPO ALESSANDRO	N° CIV.	
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		COMUNE

MITTENTE	AVV. G. COLOMBO	N° CIV.	
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 43066

Causale: AG

Peso gr.: 114

Serv. Agg.: AR

COD. AR: 766073791374

Sez. 9

Tariffa €

Operaz. 0301


10/07/2014 14:43

8,95 Affr. € 8,95

TASSE

Alla sig.ra Giammanco Paola residente
Aprile n. 203 (90138); **AG766334**

Al CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITA
(CINECA), in persona del legale rappresentante
via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio Di R
AG766334041465



Al CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITA
(CINECA), in persona del legale rappresentante
legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale
Portoghesi, n. 12 mediante **AG7663**



N. Raccomandata

76633704177-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Giammanco Paola		
	VIA / PIAZZA	F. Magnanelli Aprile 203		
	C.A.P.	90138	COMUNE	Palermo
	PROV.			

N. Raccomandata

76633704176-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CINECA		
	VIA / PIAZZA	VIA MAGNANELLI N. 6/3		
	C.A.P.	40033	COMUNE	CASALECCHIO DI RENO
	PROV.			

N. Raccomandata

76633704175-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CINECA INTERUNIVERSITARIO		
	VIA / PIAZZA	VIA DE' PORTOGHESI 12 ROMA		
	C.A.P.		COMUNE	
	PROV.			
MITTENTE	MITTENTE	Dr. GIROLAMO RUBINO		
	VIA / PIAZZA	VIA OBERDAN 5		
	C.A.P.	90138	COMUNE	Palermo
	PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI				
Contrassegnare la casella interessata				
<input type="checkbox"/> A.R.				

Fraz. 43066

Sez. 9

Operaz. 0304

Causale: AG

Peso gr.: 114

Tariffa €

10/07/2014 14:46

Serv. Agg.: AR

8,95 Affr. € 8,95

Cod. Bollo AR: 766073791432

(accettazione manuale)

TASSE

